



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 27-12-2021

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL
31.12.2020. ART. 20 D. LGS. n. 176/2016. PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, **nella Sala delle Adunanze Consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il **Consiglio Comunale**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Morandi Giovanni	Sindaco	Presente
Franchi Maria Cristina	Consigliere	Presente
Forcina Luca	Consigliere	Assente
Di Titta Anna	Consigliere	Presente
Birocco Roberto	Consigliere	Presente
Meazza Ernesto	Consigliere	Presente
Nobili Mattia	Consigliere	Presente
Baccarin Sophie	Consigliere	Presente
Ciana Paolo	Consigliere	Presente
Nocilla Salvatore Paolo	Consigliere	Presente
Battaglia Paola	Consigliere	Presente
Geraci Mario	Consigliere	Assente
Labriola Antonio	Consigliere	Presente

Totale Presenti **11**, Assenti **2**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Marco Stoppini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dr. Morandi Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la seguente deliberazione, passando la parola all' assessore al Bilancio Paolo Ciana che ne espone il contenuto.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il quale ha approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO l'art. 4 del predetto D.Lgs. 175/2016 avente ad oggetto: "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", che così testualmente dispone:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 175/2016 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che così testualmente dispone:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa

previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9".

RICORDATO:

- che il Consiglio Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 10 del 1 aprile 2015, esecutivo, ha già approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e la relazione tecnica che corredata lo stesso, predisposti in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;
- che la Giunta Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 44 del 31 marzo 2016, esecutiva, ha preso atto della Relazione a Consuntivo del Sindaco sui risultati conseguiti attraverso il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014);
- che il Consiglio Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 36 del 29.09.2017, esecutivo, ha approvato, così come prescritto dall'art. 24 comma 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 così come risulta riportata nell'apposito provvedimento, appositamente predisposto dall'Ufficio Competente, sulla base del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e della relazione tecnica allo stesso corredata redatto ex art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 già adottato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 10 del 1 aprile 2015 e della relazione a consuntivo redatta dal Sindaco dell'ente della quale ha già preso atto la Giunta Comunale con proprio atto n. 44 del 31 marzo 2016, tenendo conto dei criteri e prescrizioni previsti dallo stesso TUSP e delle precise indicazioni date dall'Amministrazione Consortile;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021, il Comune deve provvedere ad effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipate effettuando, con proprio provvedimenti, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo ove ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO:

- che l'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ha previsto l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP.
- che con D.M. del 16 maggio 2017 tale Struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
- che in via generale la tale Struttura svolge:
funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del TUSP nonché promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica;

attività di monitoraggio e controllo sui:

- a. Provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni detenute che le P.A. hanno emanato entro il 20 settembre 2017;
- b. Provvedimenti e piani di razionalizzazione ordinaria che le P.A. adottano annualmente a partire dal 2018;

VISTO che il Supporto Telematico Patrimonio Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche Ufficio IV del Mef, ha pubblicato le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) concordate d'intesa con la Corte dei Conti, le quali contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2019, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Lo schema tipo è disponibile anche in formato elaborabile per facilitare le attività di redazione del provvedimento e per semplificare la comunicazione alla Struttura di monitoraggio delle informazioni sulla razionalizzazione periodica da inoltrare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>

DATO atto inoltre, che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

In sintesi, attraverso l'applicativo Partecipazioni saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

VISTO l'apposito documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., appositamente predisposto dall'ufficio competente secondo lo schema tipo predisposto dalla Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, con la relativa relazione tecnica tenendo conto del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e della relazione tecnica allo stesso corredata redatto ex art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 10 del 1 aprile 2015 e della relazione a consuntivo redatta dal Sindaco dell'ente della quale ha già preso atto la Giunta Comunale con proprio atto n. 44 del 31 marzo 2016, e della revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 già approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 36 del 29.9.2017, tenendo conto dei sopra richiamati criteri e prescrizioni e delle precise indicazioni date dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano relativo alla ricognizione straordinaria delle partecipate detenute dal comune alla data del 23 settembre 2017 così come approvato dal Consiglio Comunale n. 36 del 29.9.2017 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. appositamente predisposto dall'ufficio competente;

VISTO che i sopra citati atti rientrano nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c.2 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario competente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato in data 9 Dicembre 2021;

VISTO l'art. 31 del T.U.E.L Enti Locali approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

VISTI gli articoli 149 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali concernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO il vigente statuto comunale ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai convenuti presenti e votanti che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

DELIBERA

1) Di approvare, così come prescritto dall'art. 20 comma 1 del TUSP, il documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e smi , appositamente predisposto dall'ufficio competente secondo lo schema tipo predisposto dalla Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro secondo le linee guida approvate con la relativa relazione tecnica che si allega al presente atto deliberativo come allegati A) per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

3) Di dare trasmettere ai sensi dell'art. 20 comma 3 e 4 del TUSP copia dei documenti indicati ai punti precedenti:

- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte ai sensi dell'art. 5 comma 4 del TUSP e alla Struttura Competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal predetto TUSP.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ritenuto di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica del presente atto.

Data: 06-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Lagostina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente atto.

Data: 06-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Lagostina



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Morandi

IL MEMBRO ANZIANO
F.to Maria Cristina Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Stoppini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 29-12-2021, all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009 e s.m.i.

Gravellona Toce, lì 29-12-2021,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Stoppini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gravellona Toce, lì 29-12-2021,



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marco Stoppini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ Esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, lì 29-12-2021,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Stoppini